



## **Separare per unire**

di Massimo Mussato

La partecipazione all'Inaugurazione dell'anno giudiziario dei penalisti italiani 2025, che si è di recente tenuta in Milano, ha costituito un'esperienza di grande interesse e di importanti riflessioni sul tema generale della separazione della carriera, che occupa e occuperà inevitabilmente i nostri prossimi tempi, trattandosi di argomento al vaglio del Parlamento ed essendo oggetto di indubbia e forte contrapposizione.

Si sono susseguite tavole rotonde riguardanti argomenti quali il nuovo C.S.M., la cultura del diritto e della giurisdizione, il P.M. quale parte imparziale, i rapporti tra processo, politica e informazione, l'egemonia della pubblica accusa nella fase delle indagini preliminari.

I relatori, tutti di elevato calibro, si sono espressi in un confronto dialettico davvero ampio e affrontato con grande professionalità.

Di particolare rilievo, fuori dall'ambito strettamente forense, oltre alle parole del Ministro Nordio, ricordo l'intervento di Claudio Martelli, il quale ha spaziato, con rara eloquenza e lucidità, nell'ambito di un *excursus* storico, giuridico e politico, a partire dal caso Tortora, per passare allo stragismo mafioso, a Mani pulite, fino ai giorni nostri.

Molto forte (cito a titolo meramente esemplificativo), ma foriera di grandi riflessioni, la sua conclusione, secondo cui *“Falcone, rispettando il diritto, ha sconfitto la mafia. Mani pulite, calpestando il diritto, non ha sconfitto la corruzione”*.

Tra i relatori appartenenti al mondo forense, oltre al Presidente Petrelli, si sono annoverati Pecorella, Dominioni, Spigarelli, Migliucci, Scuto, Caiazza e altri non meno importanti di loro.

Occorre rilevare da principio come sia emersa una generale disapprovazione (che condivido pienamente) in merito alla condotta tenuta da parte dei vertici della Magistratura milanese, consistita nel respingere l'invito che la nostra Unione ha loro rivolto per la partecipazione alla nostra Inaugurazione dell'anno giudiziario.

Sono consapevole e massimamente rispettoso della esistenza di dissensi.

Ma il rifiuto aprioristico di un confronto implica a mio parere non solo una mancanza di rispetto che non trovo in alcuna maniera giustificabile ma, quel che più conta, l'emersione del limite logico e argomentativo di tanta ferma opposizione a ciò che la stessa Costituzione, nell'espressione del suo articolo 111, prevede e impone.

## CAMERA PENALE di VERCELLI “Riccardo Greppi”

---



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

È finalmente emerso – verrebbe da dire una volta per tutte – che il problema non risiede nell'ipotetico disappunto derivante dal fatto che Magistrati inquirenti e Magistrati giudicanti “si diano del Tu davanti alla macchinetta del caffè”.

Ciò deve cadere per sempre in un perentorio non cale e chiunque veda in questo specifico profilo un ostacolo all'equilibrio del processo, a mio parere, appare superficiale e del tutto privo di concretezza rispetto alla realtà del problema.

Già, il problema.

Quello profondo e radicato, che si rinviene nella confusione tra cultura della giurisdizione e cultura della legalità.

Il problema, altrettanto, che si riscontra nel vedere il pubblico ministero come controllore della legalità, che invero non deve essere controllata perché disciplinata dal legislatore, in luogo di persecutore degli atti penalmente rilevanti.

Il problema, ancora, quello di osservare come nella fase delle indagini preliminari il difensore assista in maniera pressoché del tutto impotente all'imperversare del pubblico ministero, che interloquisce con il giudice per le indagini preliminari in una pericolosa vicinanza e colleganza.

Il problema, ancora, quello della percezione da parte della cittadinanza di una uniformazione della Magistratura, senza una distinzione logica, prima ancora che giuridica, tra accusa e organo giudicante, tanto che ancora adesso – come è stato da più parti osservato anche nel congresso – Antonio Di Pietro viene impropriamente ed eloquentemente chiamato il “Giudice Di Pietro”. Apparendo chiaro come di fatto lo fosse realmente, dal momento che il G.I.P. di quel tristissimo “monofascicolo” era praticamente mero esecutore della sua volontà.

Il problema, quello dell'inevitabile conseguenza della giustizia mediatica, che si affaccia alla cittadinanza come portatrice della verità accusatoria e vera e propria patologia sistemica della nostra società, in cui il processo si celebra prima fuori che dentro l'aula di Tribunale, attraverso ciò che il *dominus* incontrastato delle indagini preliminari decide unilateralmente di far confluire alla pubblica opinione.

Il problema, ancora una volta, che si ritrova più vivo che mai in un unico C.S.M. che autogoverna magistrati mescolati tra loro inevitabilmente in un unico Ordine giudiziario, pur a fronte di ruoli così ontologicamente differenti.

Il problema, davvero imponente, che emerge nel vedere l'illogicità strutturale della Magistratura che si trova, con uguale concorso, uguale formazione, uguale percorso carrieristico, ad affrontare due ruoli così distinti in realtà tanto da parte del nostro Codice quanto dalla nostra Costituzione.

## CAMERA PENALE di VERCELLI “Riccardo Greppi”

---



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Il problema, infine, che prorompe nel vedere l'organo dell'accusa così importante e unico giocatore nella fase delle indagini preliminari, capo della polizia giudiziaria e allo stesso tempo collega a stretto contatto con chi è deputato per legge a valutare, e se del caso a censurare, il suo agire.

La mia particolare riflessione in merito alla posizione che ho assunto in ordine alla tematica di che trattasi scaturisce da un percorso non scevro da cambiamenti.

Invero, non sono sempre stato un fermo sostenitore della separazione delle carriere.

Per meglio dire, dopo avere sostenuto con convinzione la necessità dell'osservanza e dell'instaurazione di tale principio, almeno nei dieci - quindici anni successivi a Mani pulite, dove si era osservata una necessità assoluta di intervento del legislatore sull'argomento che ci occupa – proprio in considerazione dello strapotere dimostrato da parte della Procura di Milano, che ha portato a momenti di grandissima criticità, purtroppo riconosciute con enorme ritardo, in merito all'equilibrio delle parti di fronte al giudice – mi sono trovato successivamente a constatare come la separazione delle carriere fosse da un lato una problematica non maggiormente emergenziale di altre (cosa che continuo peraltro a ritenere) e, dall'altro, a porre in evidenza come fossero davanti ai nostri occhi (anche oggi è così) mirabili esempi di Magistrati connotati da assoluta e incontestabile terzietà, che non avessero necessità alcuna di vedere compiuto il principio della separazione delle carriere, proprio in virtù della loro qualità distintiva.

Fermi restando i due punti di cui sopra, mi sono di recente tuttavia trovato a tornare – devo dire alquanto drasticamente – sulle mie posizioni originarie.

La tematica mi appare ora ampia, di largo respiro e affrontata sotto ogni possibile profilo.

Ciò che ritengo si possa evincere *prima facie* è una prima considerazione di fondo.

Non corrisponde al vero il fatto che la separazione delle carriere condurrebbe a un controllo del P.M. da parte del potere esecutivo.

Del resto, nemmeno prima di oggi sono riuscito a comprendere bene perché così dovrebbe essere.

Questa, unitamente a un presunto attacco al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, pare essere la più forte obiezione di coloro che con tanta tenacia e fermezza si oppongono alla separazione delle carriere.

Ma ciò che non trova risposta ragionevole è costituito dal domandarsi a chi detta separazione possa nuocere.

Il quesito, ancora, si rinviene nel ricercare per quale ragione vi sia così tanta ostinazione nel tentare di impedire la realizzazione di un principio che lo stesso padre

## CAMERA PENALE di VERCELLI “Riccardo Greppi”

---



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

del nostro Codice di procedura penale, Giuliano Vassalli, ebbe ad auspicare e a prevedere come necessario.

La domanda, infine, è quale effettivo documento potrebbe portare l'attuazione di un principio così naturale, quello secondo cui l'arbitro di una partita sia totalmente equidistante dai giocatori che la disputano. E che il triangolo Giudice – Accusa – Difesa sia un triangolo isoscele e non un triangolo scaleno.

Ebbene, quando si vede una negatoria così ostinata, attraverso la contrapposizione di scenari tanto irrealistici quanto infondati, da parte di chi, come sta dimostrando di essere l'ANM, quantomeno in questo periodo storico, rifiuta il confronto e si contrappone, anche in maniera estrema, al Governo e alla maggioranza parlamentare, interpretando un'inversione di ruolo tra i poteri dello Stato e antepoendo il potere giudiziario agli altri, si giunge invero all'affermazione del principio di cui si discute e alla verifica della sua correttezza.

Quei Giudici che non ne hanno bisogno, della separazione delle carriere intendo, sicuramente non ne avranno documento.

Coloro che invece, come purtroppo anche il succedersi incessante di errori giudiziari e di ingiuste detenzioni dimostra, patiscono inevitabilmente la contiguità, personale e professionale con l'organo della pubblica accusa, fruiranno nel tempo di un beneficio di terzietà e di effettiva imparzialità, anche sotto il profilo culturale e del loro naturale approccio al procedimento penale.

Non è un problema di indipendenza della Magistratura dal potere esecutivo.

Il tema effettivo è quello di un reale e concreto distacco del Giudice dall'organo dell'accusa.

Non mi risulta invero che in alcun Paese europeo, dove la separazione delle carriere è una realtà, sia mai sorta una problematica di democrazia o di legalità, né di amministrazione della giustizia.

Se una riforma non è pericolosa e, soprattutto, appare essere la concretizzazione attuativa di un principio costituzionale da tutti voluto e di fondamentale importanza quale quello dell'articolo 111, il non procedervi, a questo punto senza ulteriore indugio, appare irragionevole e del tutto privo di significato.

Se il principio accusatorio, al quale ha con tanta velleità tentato di ispirarsi il nostro codice di procedura penale, almeno nella sua fase iniziale e prima di essere picconato da parte della Corte costituzionale e da interventi farraginosi del legislatore che ne hanno snaturato la sua pura essenza, prevede in via perentoria l'esistenza di un Giudice indipendente dalle parti, occorre che questa indipendenza sia effettiva e che

## CAMERA PENALE di VERCELLI “Riccardo Greppi”

---



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

la distanza tra Avvocato difensore e Giudice sia assolutamente identica rispetto a quella tra quello stesso Giudice e l'Avvocato dell'accusa.

Diversi concorsi, diverse carriere, diversi organi disciplinari e di autogoverno.

Il tutto, a prevenire che accada nuovamente sotto i nostri occhi quel periodo di vero e proprio oscurantismo giudiziario che è stato Mani pulite, quantomeno con riferimento al rispetto della distinzione, dell'equilibrio, della terzietà del Giudice, quando la custodia cautelare in carcere è stata innegabilmente relegata a strumento di ricerca della prova (*rectius*, della confessione), spogliandosi della propria connotazione di presidio della prevenzione e delle esigenze cautelari effettive che l'articolo 274 del nostro Codice, così originariamente e magistralmente formulato, in realtà prevedeva sin dalla sua genesi.

Il pressoché certo passaggio referendario della riforma costituzionale dovrà implicare il nostro massimo impegno di informazione, ferma e nel contempo equilibrata, anche e soprattutto nei confronti dei soggetti non tecnici e non addetti ai lavori.

Il clima di conflittualità tra i poteri dello Stato e tra politica e magistratura fa scaturire la necessità di una sensibilizzazione da parte nostra, che sia volta non certo a incentivare detta contrapposizione – nociva alla corretta interpretazione dei principi che si portano avanti – bensì a far comprendere che separare le carriere dei Magistrati sulla base dei principi di cui sopra non costituisce in alcun modo attacco alla Giustizia (i maiuscoli sono voluti) e, meno ancora, all'autonomia dell'organo dell'accusa. Né, tantomeno, offesa o messa in pericolo dell'indipendenza del pubblico ministero o dell'equilibrio tra poteri.

Costituisce invece tutela del cittadino, osservanza, rispetto e attuazione del principio costituzionale su cui l'intero sistema processuale penale deve fondarsi.

Separare per unire, dunque.

Separare le carriere dei Magistrati, affinché il principio ispiratore del Codice di procedura penale e il suo senso stesso di esistere nella sua indole e nel suo sistema accusatorio, possa essere unito, senza danno e a beneficio di tutti, ai principi costituzionali di cui agli articoli 24 e 111, che non possono più accettare di essere relegati nell'indifferenza, posti in realtà dalla Costituzione stessa, massimo presidio di governo delle nostre leggi, a garanzia dell'equità, del giusto processo e del diritto di difesa, proprio (anche) sulla base della terzietà e dell'imparzialità del Giudice, inconfutabilmente equidistante, questa volta sotto ogni possibile profilo, dalla Pubblica accusa, parte, al pari di quanto parte è la Difesa.

Massimo Mussato